



# **COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE**

## **REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI**

**Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 de 21.12.1998  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 26.03.2008**

### **INDICE**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento
- Art. 3 - Aliquote e tariffe
- Art. 4 - Agevolazioni

#### **TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

- Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 - Tutela giudiziaria
- Art. 13 - Sanzioni tributarie
- Art. 14 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
- Art. 15 - Circostanze non ostative all'annullamento
- Art. 16 - Procedimento

### **TITOLO III**

#### **RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 17 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Dilazioni di pagamento
- Art. 20 - Rimborsi

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 21 - Accertamento con adesione
- Art. 22 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
- Art. 23 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
- Art. 24 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni
- Art. 25 - Adempimenti successivi
- Art. 26 - Perfezionamento della definizione
- Art. 27 - Conciliazione giudiziale

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO**

- Art. 28 – Ravvedimento.
- Art. 29 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

- Art. 30 - Interessi per ritardato pagamento di tributi
- Art. 31 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni
- Art. 32 - Interessi per ritardato rimborso

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 33 - Rapporti esauriti
- Art. 34 - Crediti di modesta entità

### **TITOLO VIII**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

- Art. 35 - Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

#### **Art.2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento**

Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 33 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n.639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art.6 del medesimo decreto.

#### **Art. 3 - Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

#### **Art. 4 - Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono

comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n.460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art.5 - Forme di gestione**

La scelta delle forme di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della L. 8.6.1990, n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della L. 142/90;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.22, comma 3, lettera e della L.142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.1.1998, n.43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art.6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza all'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo;

- h) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52 comma 5 lett. b della L 446/97, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accantonamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, così come del Piano Risorse e Obiettivi (PRO).

#### **Art. 8 - Attività di controllo delle entrate**

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### **Art. 9 - Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### **Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **Art.12 - Tutela giudiziaria**

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 il Sindaco o suo delegato è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

### **Art.13 - Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n.471, 472, 473 del 18.12.1997 e dal regolamento comunale sulle sanzioni.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da errati accertamenti effettuati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art.14 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela**

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

### **Art. 15 - Circostanze non ostative all'annullamento**

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitiva dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

## **Art. 16 - Procedimento**

Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 14.11.1997.

Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Entro la fine di ciascun anno il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

## **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Art. 17 - Forme di riscossione volontaria**

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali od altre specifiche forme di pagamento, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b e d del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

### **Art.18 - Forme di riscossione coattiva**

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con DPR 29.9.1973, n.602 modificato con DPR 28.1.1988, n.43.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei RD 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n.602, modificato con DPR 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

### **Art. 19 - Dilazioni di pagamento**

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere

concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: 12 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 ed al D.P.R. 43/1988, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti sopra elencati.

Anche in questa seconda ipotesi è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati e nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

#### **Art. 19 BIS- Versamenti o rimborsi minimi e arrotondamenti.**

Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle norme che regolano i singoli tributi, viene stabilito in Euro 2,00 (due/00) l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti di natura tributaria non sono dovuti o non sono effettuati i relativi rimborsi.

In caso di pagamento frazionato l'individuazione del limite minimo dell'importo da corrispondere deve essere effettuata prima dell'operazione di materiale frazionamento in rate dell'importo stesso.

Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento, sull'importo totale, dell'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 20 - Rimborsi**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 21 - Accertamento con adesione**

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.



## **Art. 22 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune**

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

## **Art. 23 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alla lite.

## **Art. 24 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni**

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Se l'accertamento è definito a seguito di istanza del contribuente le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito su iniziativa del Comune, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

## **Art. 25 - Adempimenti successivi**

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 24, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art.17.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 218/97. In tal caso è richiesta la prestazione della garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 per il periodo di rateazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno.

Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

## **Art. 26 - Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.24. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

#### **Art. 27 - Conciliazione giudiziale**

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO**

#### **Art. 28 - Ravvedimento**

L'Istituto del ravvedimento è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

#### **Art. 29 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento**

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.97, n.472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

#### **Art. 30 - Interessi per ritardato pagamento di tributi**

Per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n.66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, nella misura del tasso legale vigente.

In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

#### **Art. 31 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni**

Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

#### **Art. 32 - Interessi per ritardato rimborso**

La misura degli interessi prevista dall'art. 30 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 33 - Rapporti esauriti**

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 30, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

### **Art. 34 - Crediti di modesta entità**

Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art.16 della legge 8 maggio 1998, n.146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.

## TITOLO VIII ENTRATA IN VIGORE

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*